

COPIA

Avv. Corrado V. Giuliano

Avv. Nicola Giudice

Avv. Giovanni Crosta

Via Massimo D'Azeglio 27/c

90143 - Palermo

tel. 091349647 tel/fax 091305555

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


DELLA SICILIA - PALERMO

RICORSO GIURISDIZIONALE CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

Dell'associazione **LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS**, con sede in Palermo, Via Tripoli 3 (C.F. 97009910825), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30 novembre 1967), associazione riconosciuta con D.A. Del 20 novembre 1997 e dell'**ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA - MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR NATURE (M.A.N.)**, (C.F. 97071349836), con sede a Messina in via San Martino, isol. 11, individuata mediante decreto del Ministro dell'Ambiente, quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, comma 5, della Legge 8/7/1986, n. 349, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, la sig.ra Deborah Ricciardi, nata a Messina il 19.03.1969, entrambe le associazioni rappresentate e difese, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e

Procura

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Palermo, via M. D'Azeglio 27/C. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali



Stampa circolare del Tribunale Amministrativo Regionale Siciliano, Palermo. Sotto la stampella c'è una firma manoscritta.

Giovanni Crosta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Palermo, Via Massimo D' Azeglio n. 27/c, quanto all'associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus per mandato a margine del presente atto, quanto all'associazione M.A.N. per mandato in calce al presente atto

c o n t r o

1. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

2. ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

e nei confronti

- **ARCI CACCIA – COMITATO FEDERATIVO SICILIANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Altofonte (Pa), via Vittorio Emanuele n. 72;

- **ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA – SERVIZIO 6 PROTEZIONE PATRIMONIO**

NATURALE in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

per l'annullamento previa sospensiva

1) del D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010/2011", pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 11 giugno 2010, nelle parti in cui:

- a) il suddetto Calendario Venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 (non conosciuto compiutamente e di cui si chiede l'acquisizione nel presente giudizio);

- c) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;
- d) non prevede il divieto di caccia nei Siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;
- e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);
- f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2) del D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari "Integrazioni al decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della regione – Annata 2010 – 2011", pubblicato in G.U.R.S. n.30 del 2 luglio 2010 nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

3) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006 della Giunta Regionale di Governo, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente

ricorso e per le parti riguardanti i Siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

F A T T O

Con decreto adottato in data 4 giugno 2010 e pubblicato in GURS n. 27 del 11 giugno 2010, l'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari ha emanato il Calendario Venatorio per la stagione 2010/2011 che riguarda una materia, come quella della caccia, sulla quale sussiste indubbiamente un delicato ed intrecciato rapporto tra normativa comunitaria, normativa statale e normativa regionale in tema di protezione della fauna selvatica, prelievo venatorio, conservazione della biodiversità e ciò ovviamente anche per le Regioni a statuto speciale.

Inoltre con decreto adottato in data 15 giugno 2010 e pubblicato in GURS n.30 del 2 luglio 2010 l'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari ha emanato le integrazioni al Calendario Venatorio 2010/2011 ed in particolare per l'area dei Pantani della Sicilia sud-orientale (ZPS ITA090029), consentendo l'attività

venatoria agli ungulati e quella nei confronti di tutte le altre specie faunistiche dopo il 14 novembre 2010.

I provvedimenti impugnati innanzitutto non tengono debitamente conto della Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli, oggi Direttiva 2009/147/CE) che disciplinano la conservazione di specie ed habitat e la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone di Protezione Speciale).

Entrambi tali Direttive hanno in definitiva l'obiettivo di mantenere e/o di ripristinare i tipi di habitat naturali e le specie in uno stato di conservazione soddisfacente, contribuendo in tal modo a salvaguardare la biodiversità.

L'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico la direttiva 92/43/CEE con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, poi modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, e la direttiva 79/409/CEE (oggi direttiva 2009/147/CE) con la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Successivamente, con Decreto Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, è stato approvato il primo elenco dei Siti di Importanza

Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), periodicamente aggiornato; con diversi decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stato divulgato l'elenco delle suddette aree per la Regione Siciliana (vedasi D.A. n. 46 del 21.2.2005 e D.A. n. 120 del 5.5.2006 e successivi).

Con Decreto Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 sono stati stabiliti i criteri minimi uniformi (vigenti e vincolanti anche in Sicilia) per la definizione di misure di conservazione relative a ZPS e ZSC (decreto vigente nel testo originario in quanto il decreto del Ministero dell'Ambiente 22.1.2009 contenente modifiche in materia venatoria è stato annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5239 del 25 maggio 2009).

Va preliminarmente fatto rilevare che il DPR 357/1997 (così come modificato dal DPR 120/2003) contiene tre importanti istituti per la salvaguardia di SIC e ZPS:

- la valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 5 e 6;
- i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4-comma 2 e dell'articolo 6;
- le misure di conservazione ai sensi dell'articolo 4-comma 1 e dell'articolo 6.

Proprio il comma 1 dell'articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che le regioni e le province autonome assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria (e per le ZPS ai sensi del successivo articolo 6) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Tale articolo costituisce applicazione del *principio di prevenzione che informa tutto il diritto comunitario, in modo particolare in materia ambientale.*

Le Ricorrenti Associazioni sono ancora una volta costrette ad impugnare innanzi a codesto onorevole TAR il Calendario Venatorio per il mancato rispetto della normativa a tutela di SIC/ZPS e di quella in materia di Valutazione di Incidenza con una sostanziale e reiterata inottemperanza dell'Assessorato al giudicato formatosi per costante giurisprudenza di Codesto Giudice Amministrativo, che è più volte intervenuto su tale materia con provvedimenti chiari ed univoci.

Nei mesi antecedenti all'emanazione del Calendario Venatorio 2010/2011, il quadro di riferimento sul piano tecnico-scientifico, giurisprudenziale ed amministrativo ha registrato alcune importanti

novità (anche rispetto agli anni precedenti) di cui l'Assessorato competente non ha tenuto conto in alcun modo.

Sul piano più prettamente tecnico-scientifico è da segnalare la redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 in applicazione dell'art. 4-comma 2 e dell'art. 6 del DPR 357/07 e s.m.i. Occorre tenere presente che i Piani di Gestione sono stati redatti sulla base di specifici studi ed analisi sul patrimonio faunistico presente in ciascun Sito e sulle esigenze di conservazione delle specie così come previsto dalle Direttive UE 92/43 e 79/409 e dalle Linee guida del Ministero dell'Ambiente.

In ciascun Piano di Gestione sono evidenziate anche misure particolari sull'esercizio della caccia e sulla conservazione di alcune specie anche di interesse venatorio, talvolta minacciate anche a livello di singolo sito.

Tutti i Piani di Gestione, di cui è stato dato tempestivo avviso sulla GURS, peraltro sono stati trasmessi dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente all'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari con nota del 31 marzo 2010 proprio ai fini della predisposizione del Calendario Venatorio 2010/2011.

Di tali Piani di Gestione e delle connesse valutazioni formulate dall'Assessorato Territorio non si è sostanzialmente tenuto conto nella predisposizione del Calendario Venatorio che qui si impugna.

Sul piano giurisprudenziale sono da segnalare:

- le Sentenze n. 1633 del 19 ottobre 2009 e n. 3481 del 23 marzo 2010 di Codesto TAR Sicilia – Palermo Sez. I (mai appellate dall'Amministrazione resistente) con cui sono stati parzialmente annullati rispettivamente il Calendario Venatorio 2007/2008 e quello 2008/2009 e che contengono pronunciamenti chiari e univoci in materia di tutela di ZPS, rotte di migrazione e specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico, temi che si ripropongono con il presente ricorso;
- la Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sez. II del 4 marzo 2010, relativa alla causa C-241/08, che ha ribadito e rafforzato l'obbligo di sottoporre il Piano Faunistico Venatorio a opportuna Valutazione di Incidenza, in assenza della quale (o ad esito negativo) il Piano deve considerarsi non in regola con le prescrizioni comunitarie;
- l'Ordinanza Sospensiva n. 514 del 18 giugno 2010 con cui Codesto TAR Sicilia – Palermo Sez. I ha censurato (ancorché in

via cautelare) la mancata Valutazione di Incidenza del provvedimento con cui si istituisce una semplice zona cinologica nei pressi di un Sito di Importanza Comunitaria. Sotto tale aspetto rileva quindi l'assenza di Valutazione di Incidenza per Piano Faunistico e Calendario Venatorio che consentono invece l'abbattimento di fauna selvatica all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e addirittura delle Zone di Protezione Speciale.

Sul piano amministrativo è da segnalare non solo l'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, ma soprattutto l'emanazione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 (adottato proprio in materia di calendario venatorio 2010/2011 ed indirizzato all'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari), delle misure di conservazione a tutela dei Siti Natura 2000 in attuazione dell'articolo 4 del DPR 357/97.

Tale provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (non conosciuto pienamente dalle ricorrenti e di cui si chiede l'acquisizione nel presente procedimento) non è stato neppure preso in esame dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Forestali e dello stesso non vi è traccia nelle premesse del

Calendario Venatorio che qui si impugna. Ci risulta invece che in sede di Comitato Faunistico Venatorio i funzionari dell'Assessorato Risorse Agricole abbiano apoditticamente rivendicato l'esclusiva competenza in materia venatoria.

* * * * *

Per quanto riguarda il Piano Regionale Faunistico Venatorio si fa rilevare che lo stesso è stato approvato in via provvisoria nel 2006, ma in realtà continua ad essere vigente a distanza di molti anni dalla dichiarazione di provvisorietà e lo si sta applicando per tutto il quinquennio di riferimento sottraendolo alle procedure valutative che vigono per tali strumenti; e quindi con piena capacità lesiva laddove le sue previsioni vengono assunte a presupposto o motivazione di provvedimenti regolamentari attuativi come il calendario venatorio.

Nell'ottobre del 2008 l'Assessorato Agricoltura e Foreste ha avviato la procedura di VAS (e di contestuale VI). L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilevato una serie di incompletezze documentali, tra cui la più evidente riguarda il fatto che il Piano non cita né elenca i SIC e le ZPS (aspetto rilevante in relazione alla contestuale procedura di Valutazione di Incidenza).

Successivamente in applicazione dell'articolo 59 della L.R. 6/2009 la Regione ha ritenuto di non dovere coltivare più la procedura di VAS.

Non esiste invece alcuna norma che sottrae il Piano Faunistico dalla procedura di Valutazione di Incidenza. In relazione a ciò vedasi da ultimo la citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. II del 4 marzo 2010, relativa alla causa C-241/08.

Si fa rilevare ancora che il Piano Regionale Faunistico Venatorio contiene l'individuazione di 3 principali rotte di migrazione (*1. Sicilia orientale - Direttrice sud-nord, da Isola delle Correnti a Messina; 2. Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est, dalle Isole Pelagie a Termini Imerese; 3. Sicilia settentrionale - Direttrice Ovest-nord-est, dalle Egadi a Buonfornello*) che non vengono sottoposte a protezione dal Calendario Venatorio, che addirittura consente la caccia nei SIC e nelle ZPS ricadenti in tali rotte migratorie.

Si potrebbero fare ulteriori esempi di disposizioni regolamentari a tutela di Lepre e Beccaccia che, previste dal Piano, non trovano poi attuazione con il Calendario.

* * * * *

Per quanto riguarda invece lo strumento del Calendario Venatorio si fa rilevare che lo stesso non è un provvedimento meramente

...no e i territori contigui
...tura in contrasto con
di autonomia e distinta
di patrimonio faunistico
distinta ed autonoma
disposizioni in materia
diversità e gestione d
di incidenza tanto più
o dovrebbe costituire
itazione con e peraltro
... per 111/1 del 30 marzo

...nti versanti riguardano
...martini
...migratori nelle isole
...a fatta dal 10
...esunti per le altre ZPS

attuativo del Piano Regionale Faunistico Venatorio ed infatti contiene numerose disposizioni di dettaglio, talune addirittura in contrasto con il Piano talune non previste dal Piano medesimo.

Il Calendario Venatorio è quindi dotato di autonoma e distinta capacità di incidere sulla protezione del patrimonio faunistico tutelato e quindi va sottoposto a distinta ed autonoma valutazione di compatibilità con le altre disposizioni in materia di conservazione della fauna e della biodiversità e di gestione di SIC e ZPS (a partire dalla Valutazione di Incidenza, tanto più quando il Piano di cui il Calendario dovrebbe costituire attuazione non è stato sottoposto a valutazione) come peraltro suggerito dallo stesso ISPRA con nota prot. 11121 del 30 marzo 2010.

* * * * *

Altri aspetti di merito della presente controversia riguardano il Calendario Venatorio siciliano 2010/2011 nelle parti in cui:

- a) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);

... (con il mio) sulla
... di coats (si tratta
... di fabbricazione
... che si è all'INFS
... misure sul punto di
... visto sotto il profilo
... regionale e Territorio e
... per la specie.

... 31 dicembre alla
... INFS (oggi ISPIRA) e
... Coesto Giudice
... azione non meglio
... del decreto di caccia
... consistenza della
... con il osservato
... merdet alla caccia
... consistenza della
... della gravità che
... mente ha chiesto il

- b) autorizza la caccia alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sulla quasi totalità del territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo, come più volte richiesto dall'INFS (oggi ISPRA) e nonostante le ripetute censure sul punto di Codesto Giudice Amministrativo. Rilevando sotto il profilo della gravità che ISPRA e Assessorato Regionale Territorio e Ambiente hanno chiesto il divieto di caccia per tale specie;
- c) non prevede la chiusura anticipata al 31 dicembre alla Beccaccia, come più volte richiesto dall'INFS (oggi ISPRA) e nonostante le ripetute censure sul punto di Codesto Giudice Amministrativo, adducendo come motivazione non meglio indicati dati scientifici e la considerazione del divieto di caccia su molte aree boscate. Il nodo è la consistenza della popolazione e dati quantitativi credibili (come osservato dall'ISPRA) in quanto una ampia zona interdetta alla caccia non è in alcun modo indicativa di una buona consistenza della popolazione di una specie. Rilevando ai fini della gravità che Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha chiesto il divieto di caccia per tale specie.

alcune delle posizioni
a ai furquati nell
um da di catanes
di degli scamotagr
scusa de prelievo d
stanti da conghiare
stes e di hiarazione

alaler dario Venatoric
il presente ricorso s
esercizio venatorio agl
caunizione dopo il 14
mentale. Rilevando ai
ricadono nella ZPS
da di grande rilievo per
di integrale protezione
Regionale e Territoriale
espresso in passato più

In ultimo il Calendario venatorio contiene alcune disposizioni contraddittorie e non chiare in materia di caccia agli ungulati nelle Zone di Protezione Speciale (come alcune zone umide del catanese e del siracusano), disposizioni che sembrano più degli escamotage per consentire la presenza dei cacciatori con la scusa del prelievo di ungulati (che in Sicilia sono rappresentati soltanto dal cinghiale) anche dove tali animali non sono presenti per stessa dichiarazione del calendario venatorio.

* * * * *

Per quanto riguarda invece le modifiche al Calendario Venatorio apportate con D.A. 554 del 15 giugno 2010, con il presente ricorso si impugnano le disposizioni che consentono l'esercizio venatorio agli ungulati e nei confronti di tutte le altre specie faunistiche dopo il 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale. **Rilevando ai fini della gravità che i suddetti Pantani ricadono nella ZPS ITA090029 e rappresentano una zona umida di grande rilievo per la migrazione degli uccelli acquatici, la cui integrale protezione è stata chiesta anche dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed in relazione alla quale si è espresso in passato più volte Codesto Giudice in maniera univoca.**

fide con gravi violazioni

terminare, però, un

zione finale per la

DPR 8 SETTEMBRE

ART. 6 DEL DPR 12

VALUTAZIONE DI

DELLA DIFETTIVA

CFE - INVALIDITÀ

PIANO REGIONALE

PROVATO IN FASE

58 DEL 13 MAGGIO

il fatto per non avere

risultare a Valutazione

del 20/21 (3) - Fiano

anche lo stesso

DA 493/000 e

51

I citati provvedimenti nelle parti impugnate sono inficiati da gravi vizi di illegittimità e, ove portati ad esecuzione, determinerebbero un gravissimo danno al patrimonio faunistico regionale e per la collettività per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE. - INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO 2006/2011 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE N. 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO.

L'impugnato provvedimento è radicalmente viziato per non avere l'Amministrazione Regionale provveduto a sottoporre a Valutazione di Incidenza (ex artt. 5 e 6 DPR 357/1997-DPR 120/2003) il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011 nonché lo stesso Calendario Venatorio 20010/2011 (approvato con DA 493/2010 e modificato con DA 554/2010 che qui si impugnano).

non la caduta e
insistenti

te di Distanza dell'
relativi alla causa C
di sottoporre I Piano
razione di Incidenza, (ir
gativo) I Piano deve
azioni comunitarie. La
toria nei Siti della Rete
quod esse te considerata
to per tale are il divieto

la Soprintendenza n. 514
Sezione ha censurato
zione di Incidenza de
tore zona circologica ne
to tale aspetto rileva
e il Piano Faunistico e
abbatimento di fauna

La disposizione normativa è tassativa e non dà adito ad interpretazioni derogatorie rispetto agli obblighi esistenti.

Come già scritto, la citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee Sez. II, del 4 marzo 2010, relativa alla causa C-241/08, ha ribadito e rafforzato l'obbligo di sottoporre il Piano Faunistico Venatorio a opportuna Valutazione di Incidenza, in assenza della quale (o ad esito negativo) il Piano deve considerarsi non in regola con le prescrizioni comunitarie. La conseguenza di ciò è che l'attività venatoria nei Siti della Rete Natura 2000 (ZPS, ZSC e SIC) non può essere considerata ammissibile, e quindi deve essere sancito per tali aree il divieto di caccia.

Recentemente Codesto Giudice con Ordinanza Sospensiva n. 514 del 18 giugno 2010-TAR Sicilia – Palermo Sez. I ha censurato (ancorché in via cautelare) la mancata Valutazione di Incidenza del provvedimento con cui si istituisce una semplice zona cinologica nei pressi di un Sito di Importanza Comunitaria. Sotto tale aspetto rileva quindi l'assenza di Valutazione di Incidenza per Piano Faunistico e Calendario Venatorio che consentono invece l'abbattimento di fauna

tariffa di addizionale

oggi (SFERA) (cfr

del 19/11/01) e parere

del 20/03/01).

Il presente il e su dette

di conteste e i negabili

di la ne limiti to delle

di amib e dalla *ratio*

di armonizzare le misure

1992/43 CEE

di si valutazione di

di 79/409 e con la

di voce e ella venuta

di Natura 2000 che

di me

selvatica all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e addirittura delle Zone di Protezione Speciale!

Come peraltro esattamente rilevato dall'INFS, oggi ISPRA (cfr. parere sui calendari venatori degli anni passati ed in ultimo parere prot. 11121 del 30 marzo 2010 sul calendario venatorio 2010/2011), non può dubitarsi:

- della necessità di sottoporre annualmente alle suddette valutazioni anche il calendario venatorio, attese le innegabili notevolissime influenze dell'attività venatoria nell'ambito delle aree SIC e ZPS (Rete Natura 2000);
- della indifferibile necessità, facilmente desumibile dalla *ratio* ispiratrice delle normativa in materia, di armonizzare le misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia.

Tale mancata Valutazione di Incidenza (leggasi valutazione di compatibilità con le finalità delle Direttive 92/43 e 79/409 e con la Rete Natura 2000) assume maggior rilievo alla luce dell'avvenuta redazione di tutti i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 che avrebbero dovuto essere presi puntualmente in esame.

... alla disciplina e al fine
... ed anche di più de
... ai fini della veridicità
... attività faunistica e del

DEI DPR 8 SETTEMBRE
L'ART. 6 DEL DPR 12
LA VALUTAZIONE D
DE DELLA DIRETTIVA
9/CEE SOTTO ALTRO
PRINCIPIO DI LEALE
ZIONI, ECCESSE DI
E INFILTRAZIONE.

... cui non contiene le
... Protezione e della Rete
... Regione e Territorio
... Naturale con prot
... azione per il tipo profic
... ando altresì, ai fini
... emanati DA 493/2010 e

Né l'Assessorato Risorse Agricole adduce alcuna motivazione al fine di giustificare la mancata sottoposizione del Piano ed ancor di più del Calendario Venatorio a Valutazione di Incidenza ai fini della verifica di compatibilità con la protezione della biodiversità faunistica e dei Siti Natura 2000.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE FRA AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUZIONE.

Il Calendario Venatorio 2010/2011, nelle parti in cui non contiene le misure di conservazione a tutela delle Aree Protette e della Rete Natura 2000 definite e proposte dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Servizio 6 Protezione Patrimonio Naturale con prot. 22738 del 31 marzo 2010, è illegittimo per violazione per altro profilo alle normative sui siti della rete 2000, rilevando altresì, ai fini dell'illegittimità, che nelle premesse degli impugnati DA 493/2010 e

...za ... sur detto
...e la cui alcuna
...enti del e misure
...ell'Amministrazione
...a di biodiversità e

COMMA 1 E

E 1997 N. 35 E SMI.

... integrato dal DPR
... non e assicurano
... per le ZPS ai sensi
... evita e il degrado
... specie, nonché la
... vite designate.

*... di pre-enzi ne che
... polari in materia*

... DA 493/2000 e
... le misure di
... ente Assessato

DA 554/2010 non si cita neanche l'esistenza del suddetto provvedimento né l'Assessorato Risorse Agricole adduce alcuna motivazione al fine di giustificare il mancato recepimento delle misure di conservazione indicate da altro ramo dell'Amministrazione Regionale specificatamente competente in materia di biodiversità e Siti Natura 2000.

3) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E SMI.

Proprio il comma 1 dell'articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che le regioni e le province autonome assicurano per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (e per le ZPS ai sensi del successivo articolo 6) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Tale articolo costituisce applicazione del *principio di prevenzione che informa tutto il diritto comunitario, in modo particolare in materia ambientale.*

Il Calendario Venatorio 2010/2011 approvato con DA 493/2010 e modificato con DA 554/2010, non contenendo le misure di salvaguardia definite e proposte dal competente Assessorato

Né l'Assessorato Risorse Agricole adduce alcuna motivazione al fine di giustificare la mancata sottoposizione del Piano ed ancor di più del Calendario Venatorio a Valutazione di Incidenza ai fini della verifica di compatibilità con la protezione della biodiversità faunistica e dei Siti Natura 2000.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE FRA AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUZIONE.

Il Calendario Venatorio 2010/2011, nelle parti in cui non contiene le misure di conservazione a tutela delle Aree Protette e della Rete Natura 2000 definite e proposte dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Servizio 6 Protezione Patrimonio Naturale con prot. 22738 del 31 marzo 2010, è illegittimo per violazione per altro profilo alle normative sui siti della rete 2000, rilevando altresì, ai fini dell'illegittimità, che nelle premesse degli impugnati DA 493/2010 e

za - e - sul detto
e a cui alcuna
ment - del an isure
l'Amministrazione
a di biodiversità e

COMMA 1 E
E 1997 N. 35 E SMI.

integrato dal DPR
non e assicurano
e per le ZPS ai sensi
evita e il degrado
ecie, nonché la
te de igna e.

pre enzi ne che
partolar e in materia

DA 493/200 e
to le misure di
nente - Assessorato

DA 554/2010 non si cita neanche l'esistenza del suddetto provvedimento né l'Assessorato Risorse Agricole adduce alcuna motivazione al fine di giustificare il mancato recepimento delle misure di conservazione indicate da altro ramo dell'Amministrazione Regionale specificatamente competente in materia di biodiversità e Siti Natura 2000.

3) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E SMI.

Proprio il comma 1 dell'articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che le regioni e le province autonome assicurano per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (e per le ZPS ai sensi del successivo articolo 6) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Tale articolo costituisce applicazione del *principio di prevenzione che informa tutto il diritto comunitario, in modo particolare in materia ambientale.*

Il Calendario Venatorio 2010/2011 approvato con DA 493/2010 e modificato con DA 554/2010, non contenendo le misure di salvaguardia definite e proposte dal competente Assessorato

Le specie presenti nei
siti dell'articolo 1 (comma 4
del D.F.R. 120/2003), in
osservazione delle specie per
i migliori habitat, non ha
nessun valore nei dati Natura 2000,
ma, le specie ittiche sino a
oggi non present

to: Panani della Sicilia

Natura 2000 ITA010028

(199090003), ITA030023,

(199030023), ITA030029

di 300 metri da siti di

Spilla de Bone li, falco

in particolare in eresse

Regionale Territorio e Ambiente per la tutela delle specie presenti nei Siti Natura 2000, viola il combinato disposto dell'articolo 1-comma 4 e dell'articolo 6 del DPR 357/97 (modificato dal DPR 120/2003), in quanto la Regione, al fine di evitare la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate ed il degrado degli habitat, non ha adottato le opportune misure consistenti in:

- divieto di esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 nei confronti di beccaccia, allodola, quaglia, lepre italica sino a quando non saranno stimate le popolazioni presenti;
- divieto di caccia nella ZPS ITA090029 "Pantani della Sicilia sud orientale";
- divieto di attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010028, ITA020010, ITA060002, ITA090013, ITA090006, ITA030023, ITA030024, ITA030025, ITA030026, ITA030028, ITA030029, ITA060001, ITA040003;
- divieto di attività venatoria a meno di 300 metri dai siti di nidificazione occupati da aquila reale, aquila del Bonelli, falco pellegrino, lanario (specie di particolare interesse conservazionistico).

**4) VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 5 E ARTICOLO 21 COMMA
2 DELLA L. 157/1992 IN MATERIA DI ROTTE DI MIGRAZIONE –
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE SULLA
PROTEZIONE DEGLI UCCELLI E SVIAMENTO IN RELAZIONE
ALLA MANCATA TUTELA DELLE CONNESSE ZONE DI
PROTEZIONE SPECIALE.**

L'impugnato calendario venatorio è palesemente illegittimo per contrasto con le sopraelencate norme imperative di legge, in quanto non sottopone a divieto di caccia le aree delle rotte di migrazione, peraltro individuate e descritte puntualmente dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 (1. *Sicilia orientale* - Direttrice sud-nord, da Isola delle Correnti a Messina; 2. *Sicilia sud occidentale* - Direttrice sud-ovest nord-est, dalle Isole Pelagie a Termini Imerese; 3. *Sicilia settentrionale* - Direttrice Ovest-nord-est, dalle Egadi a Buonfornello).

Rilevando ai fini della gravità che l'impugnato Calendario Venatorio non contiene neanche il divieto di caccia perenne nei limitati Siti di Importanza Comunitaria di interesse faunistico e nelle limitate Zone di Protezione Speciale ricadenti all'interno delle suddette rotte di migrazione individuate dal Piano Faunistico Venatorio!